

Alert

Contenzioso - Review

22 giugno 2022: nuove regole per l'esecuzione presso terzi. Semplificazione o complicazione?

Nel nome del PNRR e dell'auspicato efficientamento del processo civile, la Legge-delega di riforma del processo civile, **n. 206/2021**¹ (la "Riforma") reca alcune norme di immediata applicazione, a partire da oggi, 22 giugno 2022.

Due innovazioni concernono il processo esecutivo. In particolare, la competenza territoriale per le procedure esecutive per l'espropriazione di crediti nei confronti della pubblica amministrazione e oneri di notifica aggiuntivi per il creditore procedente nelle esecuzioni presso terzi.

LA "NUOVA" COMPETENZA TERRITORIALE PER L'ESECUZIONE CONTRO LA P.A.

Ai sensi del comma 29 dell'art. 1 della Riforma, cambia il foro relativo all'espropriazione forzata di crediti, *"quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 413, quinto comma"*: diventa competente il giudice del luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto risiede, ha domicilio, dimora o sede il creditore. La norma precedente (introdotta nel 2014 sempre per efficientare e snellire il processo esecutivo...), radicava invece la competenza su domicilio, dimora e sede del terzo debitore, mentre se il debitore non è una pubblica amministrazione prevedeva e prevede tuttora la competenza del giudice del luogo dove risiede, ha domicilio, dimora o sede il creditore.

La modifica introdotta risponde all'esigenza di evitare la concentrazione presso il Tribunale di Roma di tutti i procedimenti di espropriazione forzata di crediti nei confronti della P.A., determinato dall'accentramento nella Capitale del Servizio di Tesoreria dello Stato.

Una ragionevole redistribuzione del carico tra gli uffici giudiziari, dunque, a cui fanno da contraltare i dubbi dei commentatori sul richiamo alla "dimora" del creditore, in alternativa alla residenza o al domicilio, per l'individuazione del Giudice competente. La "dimora" è infatti un criterio sussidiario, invocabile solo quando residenza o domicilio siano ignoti; il suo inserimento rischia di connotare di eccessiva aleatorietà i criteri di determinazione della competenza territoriale: ma, invece di cogliere l'occasione per eliminare il riferimento per il creditore, lo si è introdotto anche per il terzo debitore!

L'ONERE DI NOTIFICA DELL'AVVENUTA ISCRIZIONE A RUOLO DEL PIGNORAMENTO

Ai sensi del comma 32 dell'art. 1 della Riforma, il creditore procedente viene onerato di notificare al debitore e al terzo pignorato un avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, corredato del numero di ruolo generale

¹ "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9.12.2021, n. 292.

Alert

Contenzioso - Review

assegnato alla procedura, nonché di depositare tale avviso nel fascicolo, a pena di inefficacia del pignoramento.

La norma ha il chiaro intento di completare la disciplina processuale rispetto all'art. 164^{ter} disp. att. c.p.c., che onera il creditore, ancorché senza espressa sanzione per la sua inosservanza, di notificare al debitore e ai terzi l'omessa iscrizione a ruolo entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine entro cui essa era prevista. Si tratta di una semplificazione per il debitore e il terzo esecutato, specie ora che a seguito dell'introduzione dell'onere (anch'esso però non sanzionato) di informare il creditore dell'esistenza o meno di beni pignorabili senza attendere l'udienza, capita frequentemente che il creditore non dia seguito all'esecuzione, quando sa che sarebbe infruttuosa.

Tuttavia, la modifica introdotta dalla Riforma rischia di rendere per il creditore assai più difficoltosa la riscossione del credito, vista la sanzione comminata. L'onere di notifica suppletiva al debitore e ai terzi nei cui confronti si ha interesse a coltivare la procedura ha destato non pochi dubbi nei commentatori, infatti, proprio per la rilevanza degli effetti.

Nella prassi, si verifica molto di frequente che la data indicata nel pignoramento non coincida con quella dell'udienza, così come accade molto spesso che il creditore subisca i ritardi degli ufficiali giudiziari che devono procedere alle notifiche e allo "scarico" successivo degli atti. Il rischio per il creditore di non riuscire a rispettare anche questo nuovo obbligo negli stringenti tempi previsti è reale. È quindi stato già auspicato un intervento correttivo (ad esempio che statuisca l'onere di notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza reale di assegnazione).

Si tratterebbe, alla fin fine, "semplicemente" di adattare sia pur buoni propositi alle condizioni oggettive in cui la giustizia viene amministrata e agire con un po' di realismo, anziché utopia.

22.6.2022

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Alessandro Fermi, Counsel

E: a.fermi@nmlex.it

T.: +39 02 6575181

Daniela Jouvenal Long, Partner

E: d.jouvenal@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it